

VERBALE DI ACCORDO

7° - Addì 7 marzo 1951, presso la sede dell'Associazione Industriali di Modena,
La Sezione Spettacolo dell'Associazione stessa, rappresentata dal Dr. Marcello Bassanite, assistito dal rag. Armando Marzocaldi e dal rag. Pd,
Le Federazioni lavoratori dello spettacolo aderenti alla C.G.I.L. ed alla C.S.I.L., rappresentate rispettivamente dal sig. Gino Venturelli e dal sig. Nino Bonisuri,

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUENTE:

ART. 1° - Con decorrenza dal 1° novembre 1950, in applicazione all'acc. interconfederale 8.12.920, viene attribuita alle maschere biglietti, effigiatori, polizia, ecc., addette agli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Modena, capoluogo incluso, la quota di rivalutazione salariale di L. 22 (ventidue) giornaliere.

ART. 2° - Con decorrenza dal 1° gennaio 1951, in via transattiva, vengono attribuite ai primi operatori, ai secondi operatori ed alle maschere interne (lucciole), addette agli esercizi cinematografici e cinema-teatrali della provincia di Modena, le quote giornaliere di rivalutazione salariale, rispettivamente, in L. 96,10, L. 80,10 e L. 17,50 .

ART. 3° - Le misure di cui al punto 2° del presente accordo, si intendono ridotte del 15% per gli esercizi di 4° e di 5° categoria situati nel Comune di Modena nonché per gli esercizi di 1°, 2° e 3° categoria eventualmente negli altri comuni delle provincie, e di una ulteriore riduzione del 15% per gli esercizi di 4° e di 5° categoria, situati nella provincia, capoluogo escluso.

ART. 4° - Le quote di rivalutazione di cui ai punti 1°, 2° e 3° del presente accordo, non si applicano ai lavoratori dipendenti dagli esercizi ad attività saltuaria espliante attività non superiore ai tre giorni settimanali.

ART. 5° - Ai fini del loro computo ~~verso~~ nei veri istituti contrattuali, del rincaro orario, dalle misure per le donne e minori, ecc., le quote di rivalutazione di cui al presente accordo, seguiranno le norme in vigore per l'indennità di contingenza.

ART. 6° - In relazione a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1 dell'acc. 12.1.1951 tra l'AGIS e le Federazioni dei lavoratori dello spettacolo, si conviene che i rapporti anteguerra per il piccolo esercizio della nostra provincia, risultano fissati nella misura derivante dall'applicazione della percentuale di riduzione del 15% ai rapporti indicati dal 1° comma della predetto art. 1.

(Accordo 7.3.1951 - pagina seconda)

ART. 7° - A maggior chiarimento di quanto esposto nei precedenti punti, le parti stipulanti il presente accordo, concordano la tabella allegata che fa parte integrante del presente contratto.

ART. 8° - Per quanto infine concerne l'applicazione dell'accordo di rivalutazione salariale agli impiegati dipendenti dagli esercizi cinematografici o cinema-teatrali delle provincie di Modena, le parti, di comune accordo, decidono di attendere le risoluzioni che saranno adottate dalle superiori Organizzazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. LA CAMERA DEL LAVORO di MODENA p. LA SEZIONE CISL DI MODENA ADRENTE SINDACATO D.A.C.D.T. da 22 (verso ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

p. LA UNIONE SINDACALE PRO/LE. p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI FEDERAZIONE I.L.I.S.

ART. 9° - La Camera del Lavoro, la Sezione CISL di Modena, la D.A.C.D.T. e l'Associazione Industriali Federazione I.L.I.S. si intenzionano di adottare le misure per la rivalutazione salariale nel 1951 per gli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, escluso quello pubblico.

ART. 10° - Al termine di questo periodo nei vari settori contrattuali, nei seguenti periodi di tempo per le misure per la Camera del Lavoro, la Sezione CISL di Modena, la D.A.C.D.T. e l'Associazione Industriali Federazione I.L.I.S. si intenzionano di adottare le misure per l'indennità di continuazione.

ART. 11° - In riferimento a quanto previsto nel 2° comma dell'art. 1 dell'accordo di 1950 e ai valori salariali dei lavoratori del teatro privato, si intenziona che il mercato conseguente per il piccolo esercizio della professione cinematografica sia inserito nella nuova tabella di riferimento dell'accordo di 1950 al rapporto fissato dal 2° comma della stessa art. 1.

